



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbanco Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **14** DEL **22 GENNAIO 2014**
composto da n. 5 pagine

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA E L'ASL VCO PER ATTIVITA' DI FISICA SANITARIA INTERAZIENDALE

TRA

l'Azienda Sanitaria VCO (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna (VB), via Mazzini, 117 – C.F./ P.IVA 00634880033 – rappresentata dal Direttore Generale dott. Adriano Giacometto, nato a Colletterto Castelnuovo (TO) il 27/09/1958 domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda stessa

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità (di seguito denominata Azienda Ospedaliero Universitaria), con sede in Novara – Corso Mazzini 18 CF/ P. IVA 01521330033 – rappresentata dal Commissario dott. Mario Minola nato a Novara il 13.5.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda stessa

PREMESSO CHE:

- nell'attuale dotazione organica dell'ASL VCO non è prevista la figura del Fisico Sanitario;
- nel corso dell'anno 2008 è stata avviata l'attività della Risonanza Magnetica Nucleare presso la sede del Presidio Ospedaliero di Domodossola e della Radioterapia presso la sede del Presidio Ospedaliero di Verbania, attività per le quali già è indispensabile la figura del fisico sanitario al fine della gestione del complesso delle attività correlate occorrenti alla ASL VCO;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 167-14087 del 3/4/2012 è stato approvato il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015 e sono state individuate le Federazioni Sovrazionali;
- tra le Federazioni Sovrazionali indicate nell'allegato "B" della D.C.R. n. 167-14087 del 3/4/2012 vi è anche la Federazione Sovrazionale 4 – Piemonte Nord Est (FS4) formata dalle Aziende Sanitarie di Vercelli, Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara;
- il P.S.S.R. 2012-2015 prevede, tra l'altro, un nuovo modello organizzativo del servizio sanitario piemontese fondandosi, quest'ultimo, anche sulla realizzazione di reti di servizi interaziendali sovra-zonali, con particolare riferimento alle reti ospedaliere, in cui ciascun presidio, a prescindere della propria natura giuridico-amministrativa svolge un ruolo preciso ed integrato con gli altri presidi della rete a cui afferisce;
- la Legge Regionale n. 20 del 13/11/2013, nel modificare l'art. 23 della Legge Regionale n. 18 del 6/8/2007 ha stabilito, all'art. 2, lo scioglimento, a far data dal 1° gennaio 2014, delle Federazioni sovrazionali istituite dall'art. 2, comma 3, della L.R. 28/3/2012 n. 3. L'art. 1 della L.R. n. 20/2013 ha altresì individuato, quale ambito ottimale per la cooperazione interaziendale a livello sovrazonale, l'area interaziendale di coordinamento.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Attività in convenzione

Le attività di Fisica Sanitaria inerenti la gestione della struttura di radioterapia dell'ASL VCO, con sede presso il Presidio Ospedaliero di Verbania, nonché tutte le altre prestazioni di Fisica Medica, Fisica Sanitaria e Radioprotezione, necessarie all'ASL VCO, sono assicurate dalla Struttura Complessa di Fisica Sanitaria di riferimento appartenente all'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

ART. 2

Personale

La Struttura Complessa di Fisica Sanitaria dell'AOU Maggiore della Carità di Novara mette a disposizione, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 1, personale dipendente con qualifica di Fisico Medico (art. 7 comma 5 D.Lgs 187/2009 e s.m.i.), Esperto Qualificato (art. 75 D.Lgs 230/95 e s.m.i.) con abilitazione di I° II° e III° grado, Tecnico Sanitario di radiologia medica, nonché la strumentazione necessaria (oltre a quella già presente nell'ASL VCO) per tutte le prestazioni di fisica sanitaria occorrenti all'ASL VCO.

ART. 3

Modalità di svolgimento attività

Il personale, così come indicato all'art. 2 del presente disciplinare, eseguirà le prestazioni previste durante il normale orario di servizio cui è tenuto presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Novara, eseguendo timbratura in ingresso e in uscita presso le sedi dell'ASL VCO.

A Tal fine l'ASL VCO metterà a disposizione del personale badge di rilevazione presenza, accesso al parcheggio riservato ai dipendenti ed alla mensa aziendale.

ART. 4

Tipologia prestazioni

Le prestazioni di cui ai precedente art. 2 riguarderanno i seguenti ambiti:

Fisica Medica (D.Lgs n. 187 del 26/05/2000)

Radioprotezione – Esperto Qualificato (D.Lgs 230/95)

Esperto Responsabile alla sicurezza in RM – (DM 8/8/91)

Addetto alla Sicurezza Laser (NORMA CEI 76-2)

A. Fisica Medica (D.Lgs n. 187 del 26/5/2000)

- La consulenza al Responsabile dell'impianto radiologico riguardo alla predisposizione di programma di garanzia e controllo della qualità (art. 8 comma 2 lettera a).
- La predisposizione del protocollo delle prove di costanza necessarie al Responsabile dell'impianto radiologico per esprimere il proprio giudizio di idoneità sulle attrezzature (art. 8 comma 3).
- L'effettuazione delle prove d'accettazione prima dell'entrata in uso delle attrezzature radiologiche e delle prove di funzionamento, sia a intervalli regolari che dopo ogni intervento rilevante di (art. 8 comma 2 lettera b).
- L'effettuazione delle valutazioni dosimetriche periodiche, in particolare nelle attività che comportano esposizioni di bambini, programmi di screening, procedure comportanti alte dosi al paziente (art. 9 comma 1).



- La verifica degli LDR secondo quanto indicato in Allegato II, D.Lgs 187 26/5/2000.
- La valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia e la verifica della corretta applicazione (art. 9 comma 4).
- La pratica di radioterapia e tutte le apparecchiature di radioterapia, incluse le apparecchiature TC utilizzate per la simulazione del trattamento impiegate presso l'ASL VCO.
- Le pratiche di radiologia diagnostica e di radiodiagnostica complementare e tutte le apparecchiature di radiodiagnostica, incluse le sonde per la ricerca del linfonodo sentinella, impiegate presso l'ASL VCO.

B. Radioprotezione – Esperto Qualificato (D.Lgs 230/95)

- Le prestazioni sono quelle previste dall'art. 79 (Attribuzione dell'esperto qualificato) del D.L. 230/95 e di supporto al datore di lavoro nell'adempimento dei compiti di cui all'art. 61 (Obblighi dei datori di lavoro, dei Dirigenti e dei preposti) del D.L. 230/95 e riguarderanno tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti detenute e impiegate presso l'ASL VCO, nonché tutti i lavoratori esposti.

C. Esperto Responsabile alla sicurezza in RM – (DM 8/8/91)

Le prestazioni sono quelle previste dal DM 2/8/91.

In caso di nuova installazione:

- Validazione del progetto esecutivo.
- Stesura delle norme interne di sicurezza.
- Distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e delle zone di rispetto.

Controllo periodico dei seguenti dispositivi:

- Dispositivi di controllo e di sicurezza del sistema a radiofrequenza.
- Tenuta della Gabbia di Farady.
- Sistema di rilevazione ossigeno, di canalizzazione dei gas prodotti e dei liquidi criogenici, di ventilazione e d'espulsione rapida dei gas.
- Distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato e delle zone di rispetto.
- Controlli di qualità sull'imaging RM.

Le prestazioni riguarderanno tutti gli impianti di Risonanza Magnetica della ASL VCO.

D. Addetto alla Sicurezza Laser (NORMA CEI 76-2)

- Valutazione dei rischi nella zona di trattamento laser, compresa la determinazione della zona nominale di pericolo.
- Segnalazione al responsabile della zona di trattamento laser delle problematiche relative alla sicurezza in fase di acquisto e di messa in opera di apparecchiature laser.
- Segnalazione al Direttore Sanitario nonché al personale responsabile della zona di trattamento laser degli eventuali guasti o imperfezioni alle apparecchiature laser.
- Scelta dei dispositivi di protezione individuale.
- Aggiornamento del personale che utilizza apparecchiature laser relativamente ai rischi ed alle misure di sicurezza.
- Valutazione del personale addetto alle verifiche di controllo.
- Partecipazione alle verifiche di controllo, manutenzione e di approvazione di apparecchiature laser sulla base della normativa vigente in materia.



- Verifica dell'efficacia delle misure poste a controllo delle apparecchiature laser (es. controllo dispositivi di protezione individuale, presenza di segnaletica e barriere di protezione laser, verifica delle procedure standard di funzionamento, di allineamento e delle liste di controllo pre-operatorie).
- Analisi degli infortuni o incidenti che hanno interessato le apparecchiature laser.
- Verifiche strumentali sulle potenzialità delle apparecchiature laser ai sensi della norma CEI 62-42.

Le prestazioni riguarderanno tutte le apparecchiature LASER della ASL VCO.

ART. 5 Compensi

L'ASL VCO concorrerà al funzionamento della SC Fisica Sanitaria di riferimento corrispondendo all'AOU Maggiore della Carità, per le prestazioni in convenzione, la somma di € 185.980,00/anno determinata prendendo come riferimento:

- 1) costo aziendale per 1,6 fisico pari a € 123.582,00/anno
(€ centoventitremilacinquecentottantadue).
- 2) costo aziendale per 0,6 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica pari a € 25.202,00/anno
(€. venticinquemiladuecentodue).

Il coefficiente moltiplicativo è pari a 1,25 ed è comprensivo delle sostituzioni per ferie, dell'aggiornamento professionale e malattia nonché dell'ammortamento apparecchiature necessarie all'attività di verifica.

L'ASL VCO riconoscerà inoltre il rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso) conformemente a quanto previsto dalle leggi sulle missioni degli impiegati civili dello stato oltre ad eventuali pedaggi autostradali o biglietti ferroviari debitamente documentati.

ART. 6 Modalità di pagamento

L'Azienda Ospedaliero Universitaria trasmetterà all'ASL VCO fatturazioni dettagliate con cadenza trimestrale, unitamente al riepilogo delle spese di viaggio. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'ASL VCO.

ART. 7 Durata dell'accordo

La presente convenzione ha validità per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.

Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della convenzione di cui trattasi, previo accordo scritto tra le parti e nuova stipula.

I contraenti si riservano la facoltà di modificare il presente accordo, anche a seguito di variazioni della dotazione di attrezzature, o di revocarlo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.



ART. 8

**Sicurezza ambienti di lavoro, responsabilità civile
e copertura assicurativa**

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono svolte in orario di servizio e pertanto la copertura assicurativa correlata ai rischi in itinere ed allo svolgimento dell'attività presso le strutture dell'ASL VCO (R.C professionale ed infortuni) risultano a carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

ART. 9

Privacy

L'Azienda Ospedaliero Universitaria e l'ASL VCO, ai sensi dell'art. 11 e ss. del D.Lgs.n. 196/2003, utilizzeranno i dati di cui alla presente convenzione esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria assicura che il proprio personale dipendente s'impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'ASL VCO, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 10

Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di Novara.

ART. 11

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

ART. 12

Registrazione

Il presente disciplinare è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. n. 42/1972 (Tabella, All. B, n. 16) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe - parte II, art. 1, lett. b) del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data,

**Azienda Sanitaria
"VCO" di Omegna
Il Direttore Generale
dott. Adriano Giacoletto**

**Azienda Ospedaliero Universitaria
Maggiore della Carità di Novara
Il Commissario
dott. Mario Minola**

